COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

STATUTO "**PENISOLAVERDE S.p.A.**"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- Articolo 1 -

1.1. E' costituita una Società per azioni, a totale partecipazione pubblica denominata "Penisolaverde S.p.A.".

1.2 La società è espressione organizzata degli Enti Locali Soci per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, delle proprie attività istituzionali e svolge attività di interesse generale, strumentale e funzionale agli stessi operando in regime di affidamento diretto.

- Articolo 2 -

2.1 La Società ha sede in Sorrento all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio degli Enti Locali Soci.

- Articolo 3 -

3.1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

- Articolo 4 -

4.1. La Società è struttura organizzativa degli Enti Locali Soci mediante la quale, questi provvedono alla gestione di servizi di interesse generale di

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

carattere economico ed all'autoproduzione di beni e servizi strumentali od allo svolgimento delle loro funzioni, in particolare:

a) la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti, nei limiti consentiti dalla legge;

b) l'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali e non pericolosi, lo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, la pulizia delle caditoie stradali, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione, la raccolta differenziata e i servizi ambientali in genere;

c) il trasporto di rifiuti in conto terzi nei limiti di cui all'art. 4.2.;

d) il trasporto di merci in conto terzi nei limiti di cui all'art. 4.2;

e) la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi dovuti per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ove consentito per legge;

f) la realizzazione e la gestione di tutte le attività connesse al ciclo integrato dei rifiuti della Penisola Sorrentina che potranno essere affidate tramite gli Enti preposti per legge;

g) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti, purché tale attività sia strettamente funzionale all'ottimale espletamento dei servizi affidati;

h) gestione, manutenzione, realizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali Soci comprese le aree verdi, le coste i parchi e giardini e, più in generale, il verde pubblico. La Società, su incarico degli Enti

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

per l'organizzazione degli stessi.

4.4. La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- fare operazioni commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

4.5. Nell'espletamento di tutte le attività, la Società è tenuta al rispetto della normativa vigente applicabile alle società a partecipazione pubblica da parte degli Enti Locali, in particolare, provvede all'acquisto di lavori, beni, forniture e servizi secondo la normativa sui contratti pubblici ed alle società in house providing e, sino alla sua persistenza, al d.lgs n. 50/2016.

- Articolo 5 -

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - FINANZIAMENTI - OBBLIGAZIONI -

- Articolo 6 -

6.1. Il capitale della Società è di Euro 103.200,00 (centotremiladuecento virgola

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

Locali Soci, effettua i compiti ad essa affidati riguardo a: opere stradali, opere civili e tecnologiche, impianti sportivi, impianti di illuminazione, impianti elettrici e tecnologici ivi inclusi i servizi telematici ed informatici, aree verdi, ville, parchi, boschi e giardini, incluse le scarpate stradali, servizi cimiteriali, verde scolastico e spazi pubblici, fabbricati ed immobili di proprietà pubblica, edifici scolastici e le reti tecnologiche, attività di supporto tecnico e consulenza nel campo della gestione e manutenzione del patrimonio degli Enti Locali Soci.

4.2. Tutte le attività indicate nei punti a), b), c), d), e), f), g), h), del precedente comma potranno essere svolte nel rispetto degli eventuali limiti previsti dalla vigente normativa di settore e sulla base di ogni necessaria autorizzazione amministrativa. Il trasporto di rifiuti e di merci di cui ai punti c) e d) è riferito ai rifiuti provenienti dai territori dei Comuni Soci ed alle merci dagli stessi affidate, nell'ambito dei servizi svolti.

La Società provvede a svolgere la propria attività con i Soci ovvero con le collettività dagli stessi rappresentate e nel territorio di riferimento dei Soci ed è comunque vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Locali Soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite fatturato di cui sopra è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

4.3. La Società può effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi innanzi indicati, attività accessorie e strumentali ad essi ed in particolare studi

zero zero) diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni nominative ordinarie di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

6.2. Le azioni sono indivisibili. Ognuna di esse dà diritto ad un voto.

6.3. Le azioni sono nominative.

6.4 Le azioni possono appartenere e sono trasferibili unicamente ai soggetti che hanno i requisiti di cui al successivo punto "6.5."

6.5 La Società è a totale capitale pubblico, la quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al cento per cento del capitale sociale per tutta la durata della Società. I Soci possono essere solo i Comuni o loro Consorzi e/o Enti, che abbiano già affidato o affidino alla Società, contestualmente o entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della qualità di Socio, la gestione di servizi di igiene urbana, eventualmente insieme ad altri servizi in house.

6.6 Il controllo dell'esistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi "6.4" e "6.5" compete insindacabilmente all'Organo Amministrativo..

6.7 I contratti di affidamento o di servizio conclusi con i Soci, per gli effetti delle disposizioni di cui al comma "6.5" non potranno avere durata inferiore ad anni cinque e dovranno essere conformati sulla base degli schemi in uso presso la Società.

6.8 Ciascun Socio ha il diritto di effettuare, e la Società ha l'obbligo di consentire, sulle attività di servizio svolte dalla Società sul proprio territorio, per effetto dei relativi atti di affidamento, i controlli di cui alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di controllo analogo nelle modalità indicate nel

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

presente statuto, nonché in conformità con quanto concordato con gli altri Soci.

6.9 In caso di pluralità di Soci, il Socio che per qualsiasi causa (ivi compresa la scadenza degli affidamenti di cui al comma "6.7" senza che tali affidamenti siano stati rinnovati per uguali periodi), perda o non acquisisca i requisiti richiesti dal comma "6.5" non potrà continuare a far parte della Società.

6.10 Nell'ipotesi di cui al precedente comma si procederà, a scelta della Società, con uno dei seguenti meccanismi:

- a) Il Socio è escluso dalla Società al venir meno dei presupposti necessari per il mantenimento della partecipazione innanzi previsti, accertati con delibera dell'Organo Amministrativo , adottata all'unanimità, con esclusione del Consigliere nominato dal Socio della cui esclusione si tratta in caso di organo plurisoggettivo.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione decorrono i termini di legge per il rimborso della partecipazione al Socio escluso, che sarà effettuata entro sei mesi dall'esclusione, con le modalità previste per il recesso, fermo restando quanto previsto in merito alla determinazione del valore della quota al successivo punto 6.12.

A seguito dell'esclusione, le azioni di appartenenza del Socio escluso saranno annullate e sostituite con altrettante azioni intestate in accrescimento della quota di partecipazione degli altri Soci, senza alcun ulteriore esborso a carico

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

degli stessi, in quantità e valore proporzionale alle quote di capitale da ciascuno in quel momento possedute.

- b) le azioni possono essere riscattate dalla Società nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2437 sexies del cod. civ. Il riscatto, in caso di rinuncia o di impossibilità da parte della società, potrà essere esercitato anche dal singolo socio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con diritto di accrescimento della partecipazione in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto da parte di uno o più degli altri Soci.

- c) le azioni possono essere acquistate dalla Società se ed in quanto ricorrano le condizioni previste dall'art. 2357 del cod. civ.;

- d) le azioni possono essere vendute a cura della Società quale mandataria del Socio a favore di soggetti che abbiano o acquisiscano i requisiti per essere Soci, di cui agli articoli 6.4 e 6.5. Il mandato deve intendersi conferito, al verificarsi delle predette condizioni, sin con questo atto. Nel caso in cui le azioni oggetto del mandato a vendere, siano di proprietà del Socio che ha espresso la nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la rappresentanza legale della società, limitatamente a tale mandato, è conferita al Vice-Presidente.

6.11 Nei casi di cui alle lettere "a" "b" "c" e "d" del precedente comma "6.10" la determinazione del valore sarà effettuata applicando i principi dettati dall'art. 2437 ter del cod. civ., con la precisazione che la valutazione della partecipazione azionaria del Socio uscente dovrà essere effettuata, tenendo conto degli effetti economici della cessazione del relativo rapporto di

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

affidamento con tale Socio, al valore del patrimonio corrispondente della Società, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, purché non anteriore di dodici mesi rispetto alla data di perdita o mancata acquisizione dei requisiti richiesti dal comma "6.5" , oppure, in caso diverso, sulla base di apposito bilancio straordinario, da redigersi a cura dell'Organo Amministrativo , secondo i medesimi principi contabili con cui sono stati redatti i bilanci di esercizio della Società e con la prospettiva della continuazione dell'attività, avente come data di riferimento quella di 60 giorni antecedenti il verificarsi dell'evento che ha determinato la liquidazione del socio.

- Articolo 7 -

7.1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi "6.4" e "6.5", il Socio non può alienare le proprie azioni senza averle prima offerte in prelazione agli altri azionisti iscritti al Libro Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

7.2. Pertanto il Socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della Società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto a cui intende vendere ed il prezzo globale di vendita.

7.3. L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri Soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita.

7.4. In caso di pluralità di Soci interessati, il numero delle azioni spettantie ad ogni Socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno da essi possedute.

7.5. Ove le azioni non acquisite dai Soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

7.6. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date tramite lettera con avviso di ricevimento agli azionisti o con posta elettronica certificata, agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci, nonché alla Società, indirizzandole presso la sede legale.

7.7. Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora non venga esercitato il diritto di prelazione da parte di altri azionisti.

7.8. Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda o trasferire senza corrispettivo, o permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

7.9. Per le ipotesi considerate in caso di mancato accordo sul corrispettivo, lo stesso sarà determinato secondo i principi dettati dall'art. 2437 ter del cod. civ..

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

7.10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini sono dimezzati.

7.11. La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che l'Organo Amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante abbia esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo e che il Socio acquirente abbia i requisiti di cui ai commi "6.4 " e "6.5 ".

7.12 E' fatto espresso divieto di concedere sulle azioni diritti reali di garanzia, di assoggettarle a gravami, oneri od altri diritti di terzi o costituire diritti di usufrutto o darle in pegno a terzi.

7.13 Qualora per il trasferimento delle azioni la disciplina imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto/i destinato/i a subentrare nella posizione di Socio/i, il trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza e nel rispetto, nell'ambito della procedura, di quanto contemplato dal presente articolo.

- Articolo 8 -

8.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

8.2. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

annua di 4,00 punti in più dell'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod civ. , oppure diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione.

- Articolo 9 -

9.1. L'emissione di obbligazioni semplici e l'emissione di obbligazioni convertibili, in deroga a quanto previsto all'art. 2411 cod civ., sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

- Articolo 10 -

10.1. Qualora l'Assemblea dei Soci ravvisi la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido o non ritenga opportuno, per difficoltà obiettive, per temporaneità dell'esigenza o per altro apprezzabile motivo, di procedere all'aumento del capitale sociale e vorrà, invece, ricorrere al finanziamento da parte dei Soci, con obbligo di restituzione, questo potrà essere fatto anche a titolo oneroso al tasso che sarà stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci e nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti di legge. E' vietato ogni altro finanziamento da parte dei Soci fuori del caso sopra indicato e ciò per patto espresso. L'Assemblea dei Soci delibererà in tale materia sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza qualificata dell'81% del capitale sociale in deroga a quanto previsto dall'art.17.1 dello Statuto.

10.2 Gli azionisti assenti o dissenzienti sono tenuti ad esprimere la propria adesione o meno alla deliberazione entro sette giorni dall'assunzione della stessa; la mancata comunicazione di dissenso vale quale adesione.

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

TITOLO III

ASSEMBLEE

- Articolo 11 -

11.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali Soci

11.2. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

11.3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 12 -

12.1. L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica oppure qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, al domicilio, numero di fax o di posta elettronica risultante dal libro dei Soci.

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

12.2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione el'elenco degli argomenti da trattare.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del IV comma dell'art. 2366 del cod civ., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli indicati organi non presenti.

- Articolo 13 -

13.1. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

- Articolo 14 -

14.1. L'Assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati.

- Articolo 15 -

15.1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del cod civ.

15.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

15.3. Gli Enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta e sottoscritta dal rappresentate legale dell'Ente Locale.

15.4. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, che restano acquisite agli atti della Società, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infrmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 16 -

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

16.1. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione

16.2. Qualora la persona indicata dal precedente dall'art. 16.1 non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

16.3. L'Assemblea nomina un Segretario scelto anche tra le persone esterne alla Società.

16.4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale, in forma sintetica, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

16.5. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio, in tal caso non è previsto il Segretario.

16.6. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

dichiarazioni.

16.7. Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica lo Statuto è redatto da un notaio.

- Articolo 17 -

17.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno l'81% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole dell'81% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea:

(i) per l'approvazione del bilancio ed adempimenti connessi, nonché per la nomina e la revoca delle cariche sociali, è regolarmente costituita qualunque sia la quota di capitale rappresentata dai soci intervenuti e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate;

(ii) per deliberazioni diverse da quelle di cui al punto (i) precedente, è regolarmente costituita e delibera con le stesse percentuali previste per la prima convocazione.17.2 L'Assemblea ordinaria della Società, nel rispetto di quanto stabilito dalle modalità di espressione del controllo analogo, ha la competenza di tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell'art. 2479 del cod. civ. ed inoltre delibera in merito all'autorizzazione al compimento degli atti degli amministratori di seguito indicati:

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

(a) definizione di indirizzi, direttive ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Organo Amministrativo ;

(b) approvazione di Piani strategici per la gestione societariae ogni documento di tipo programmatico o strategico che possa avere una componente pluriennale;

(c) nomina e revoca del direttore generale e dirigenti, esprimersi sulle piante organiche e sul piano delle assunzioni dei dipendenti e degli assetti organizzativi;

(d) approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, dei piani di investimento;

(e) adozione regolamenti societari compresi quelli inerenti la gestione, il funzionamento ed il controllo interno ed i protocolli operativi;

(f) atti e operazioni, alienazioni ed acquisti di cespiti di valore superiore ad euro 200.000 (duecentomila/00) per ogni singola transazione;

(g) assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamento, prestazioni di garanzie, fideiussioni e l'assunzione di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(h) approvazione di qualunque operazione su partecipazioni a società, se previste dall'ordinamento od ammesse, e modifiche ai loro statuti nonché la nomina dei loro organi sociali;

(i) acquisizione, cessione o dismissioni di aziende o rami d'azienda per esercizio di servizi affidati dagli Enti Locali;

(l) emissione di prestiti obbligazionari.

(m) assunzione, la modifica, l'integrazione e la risoluzione dei contratti di servizio o di degli affidamenti da parte degli Enti Locali.

17.3. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, l'81% del capitale sociale.

- Articolo 18 -

18.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - RAPPRESENTANZA

- Articolo 19 -

19.1.L'Organo Amministrativo della Società è, di norma, l'Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento di costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, designati in conformità alle norme vigenti in materia di società partecipate interamente da Enti Locali, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

19.2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se la Società è partecipata da due Soci, l'Assemblea nomina:

-su indicazione del socio titolare della maggioranza delle azioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può assumere anche le funzioni di Amministratore Delegato, ed un Consigliere;

- su indicazione del socio di minoranza un Consigliere che assume la carica di

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

Vice-presidente.

19.3. In caso la Società sia partecipata da tre Soci,:

- ciascun Socio, in seno all'assemblea, designa un componente del Consiglio d'Amministrazione; l'Assemblea, su indicazione del socio titolare della maggioranza delle azioni, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con espressa autorizzazione della stessa Assemblea, può assumere anche le funzioni di Amministratore delegato;

- viene nominato dal Consiglio Vice-presidente il componente designato dal socio di minoranza, che ai sensi del successivo art. 26.1, non procede alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale

19.4. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea soltanto con il voto favorevole del Socio che li ha designati.

19.5. Nel caso di revoca o rinunzia, gli Amministratori sono sostituiti dall'Assemblea con voto favorevole degli stessi Soci che avevano provveduto a nominarli.

19.6 In caso di nomina dell'Amministratore Unico, la nomina viene effettuata dall'Assemblea con votazione all'unanimità.

19.7 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'ammontare complessivo dei compensi non deve eccedere quello dell'Amministratore Unico.

19.8 I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

materia di società a partecipazione pubblica e non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità.

- Articolo 20 -

20.1. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica.

20.2. Nei confronti del componente dell'Organo Amministrativo che non intervenga a due sedute consecutive dal Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviato il procedimento di decadenza della carica.

20.3. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla cooptazione a norma dell'art. 2386, 1° comma del cod. civ. dei nuovi membri, su indicazione dei Soci che avevano provveduto a designare i componenti venuti meno.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto con effetto dal momento della ricostituzione del nuovo .

Gli Amministratori ancora in carica (o in loro mancanza il Collegio Sindacale) dovranno convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina dell'intero Organo Amministrativo.

– Articolo 21 -

21.1 L'Amministratore Unico riunisce in sè tutti i poteri e le facoltà del

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente Statuto. L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

21.2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A - Presidenza-

Il Presidente, giusta quanto prevede il comma "19.3." viene eletto dall'Assemblea. La indicazione di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento ed è vietato il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) normalmente una volta ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Vice-presidente o da almeno un Consigliere in carica, oppure da almeno due componenti del Collegio sindacale.

Di regola la convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino ad un giorno. Anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito se sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio sindacale. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, ovvero con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata.

La convocazione deve essere inviata, negli stessi termini e con le stesse modalità, anche a tutti i componenti del Collegio sindacale e dell'organo di revisione.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza e teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e, trascorsa

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

un'ora dall'inizio della sospensione, senza che gli inconvenienti siano stati rimossi, è dichiarata conclusa, ma restano valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui necessita l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17.2 lettere da a) a m)nonché la verifica dei requisiti di cui agli artt. 6.4 e 6.5, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti gli Amministratori in carica.

D - Verbalizzazioni-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su apposito Libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario.

21.3 Comitati e Organi

E' fatto divieto di istituire organi societari di qualunque natura e specie diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

- Articolo 22 -

22.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, l'Organo Amministrativo redige, esamina e approva sia il bilancio preventivo della società, unitamente alle linee generali di indirizzo sull'espletamento dell'attività sociale, che il bilancio consuntivo; esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Società che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

Restano esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e tenuto conto, in ogni caso, che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale devono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

- Articolo 23 -

23.1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell' eventuale amministratore delegato nei limiti delle deleghe conferitegli.

23.2. Il legale rappresentante,I senza che questo comporti l'attribuzione di specifiche deleghe che devono essere deliberate nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 Statuto, provvede a:

a) convocare le Assemblee, accertarne la regolare costituzione e presiederle

b) sovrintendere al regolare andamento della Società;

c) riferire all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;

d) promuovere le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali, mantenendo i rapporti con i Soci, con le autorità locali, regionali e statali;

e) adottare, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, provvedimenti di competenza dell'Organo di Amminstrazione e sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dall'assunzione.

23.3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente. La firma del Vice-presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

- Articolo 24 -

24.1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera all'unanimità dei suoi tre componenti e nel rispetto della normativa vigente per le società partecipate interamente da Enti Locali, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

24.2. Ogni singolo consigliere è titolare del potere di veto in relazione alle decisioni che contrastano con gli interessi del singolo Ente da cui è stato nominato connessi alla gestione del servizio od all'adempimento degli affidamenti svolti;

24.3. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nomina il Direttore Generale

individuandolo tra i dipendenti apicali a tempo indeterminato della Società, in possesso di adeguati requisiti professionali, oppure scegliendolo dall'esterno, nel rispetto del principio, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nonché di eventuali altre norme speciali di settore . L'incarico del Direttore Generale è in ogni caso conferito a tempo determinato e scade allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

- Articolo 25 -

25.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica tenendo presente le disposizioni in tema di società a controllo pubblico ! Non possono, comunque, essere assegnati o previsti a favore dell'Organo Ammnistrativo gettoni di presenza, premi di risultato deliberti successivamente allo svolgimento dell'attività ai quali sono riferiti, inoltre, è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato come agli componenti degli organi sociali della Società.

TITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- Articolo 26 -

26.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei Soci tenendo presente l'equilibrio dei generi

26.1.1 In caso di società partecipata da due soci, il socio di minoranza designa il Presidente del Collegio ed un Sindaco effettivo, nonchè un sindaco

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

supplente. Il socio di maggioranza designa un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

26.1.2 In caso di società partecipata da tre Soci, il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sempre su designazione di uno dei soci diversi da quello di maggioranza relativa, sulla base del principio della rotazione; per la identificazione del socio cui spetta la designazione del Presidente del Collegio per il primo mandato, si ricorre all'estrazione a sorte tra i Soci titolari del diritto di designazione; per tutti i mandati successivi al primo si procederà con il principio della rotazione, nel senso che il diritto di designazione spetta al socio che non ha designato il presidente per il mandato precedente e così via.

Gli altri due componenti effettivi vengono designati ciascuno dai restanti due Soci, mentre i supplenti sono individuati e designati d'intesa tra tutti i Soci.

26.2. I compensi dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni previste per le società a capitale pubblico. Per i sindaci iscritti in albi professionali i compensi sono fissati dall'Assemblea, in corrispondenza degli importi minimi indicati, quale riferimento comparativo, dalle tariffe professionali.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di società a controllo pubblico , con espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza.

26.3. I componenti del collegio sindacale restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. In caso di decadenza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo organo.

26.4 L'attività di controllo contabile deve in ogni caso risultare da apposito libro, tenuto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

26.5 I compiti della revisione legale sulla Società sono conferiti con specifico incarico dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata dell'organo di controllo ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. E' fatto divieto di assegnare i compiti di revisione legale al collegio sindacale.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione è redatta nel rispetto dei principi di revisione e delle disposizioni di legge vigenti.

26.6 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il mandato non può eccedere tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

26.7. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VI: BILANCI - UTILI

- Articolo 27 -

27.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- Articolo 28 -

28.1. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

- Articolo 29 -

29.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII: SCIOGLIEMENTO E LIQUIDAZIONE

- Articolo 30 -

30.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 31 -

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

31.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto societario o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, sarà decisa dinanzi all'Autorità Giurisdizionale competente.

Articolo 32
CONTROLLO ANALOGO

32.1 Il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo analogo esercitate complessivamente dagli Enti Locali Soci, direttamente od indirettamente, nei confronti della Società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporti tra gli Enti e la Società.

32.2 Spettano ai Soci, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, i seguenti poteri di indirizzo, monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale, gestionale e di verifica, secondo modalità che vanno ad incidere sulle scelte strategiche e su quelle operative più importanti, con la possibilità di:

(a) fornire direttive vincolanti ed esercitare un controllo analogo a quello esercitato dagli Enti Locali Soci sui propri uffici e servizi, circa le modalità e condizioni di svolgimento delle attività di interesse generale e strumentale da parte della Società nonché sulla la gestione della Società stessa ;

(b) elaborare e modificare i Piani industriali;

(c) approvare Piani strategici per la gestione societaria, ogni documento di tipo programmatico o strategico, che possa avere una componente pluriennale;

(d) controllare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e perseguiti, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

(e) controllare gli equilibri ed indici economici e finanziari della Società ed i conti annuali ed infrannuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);

(f) esprimersi, anche con poteri di veto, sulla nomina e revoca degli organi sociali, del direttore generale e dirigenti, sulle piante organiche e sul piano delle assunzioni dei dipendenti, sugli assetti organizzativi;

(g) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio annuale di previsione;

(h) modificare lo Statuto ed adottare regolamenti societari compresi quelli inerenti la gestione, il funzionamento ed il controllo interno ed i protocolli operativi;

(i) approvare le relazioni semestrali illustrative dell'andamento della Società, con particolare riferimento alla quantità e qualità delle attività e servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi annuali fissati;

(l) approvare, con poteri di veto, gli atti di gestione e le operazioni societarie che importino un impegno di spesa, anche riferito all'acquisto di beni e servizi, o finanziari di importo superiore ad euro 200.000 (duecentomila/00) per ogni singola transazione;

(m) approvare, con poteri di veto, l'assunzione di mutui o qualsiasi tipologia di finanziamento, prestazioni di garanzie, fideiussioni e l'assunzione di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

(n) approvare qualunque operazione su partecipazioni a società, se previste dall'ordinamento od ammesse, e modifiche ai loro statuti nonché la nomina dei loro organi sociali;

(o) nominare gli organi sociali, i liquidatori e determinarne i criteri di svolgimento della liquidazione;

(p) approvare l'acquisizione, cessione o dismissione di aziende o rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli Enti Locali;

(q) approvare l'emissione di prestiti obbligazionari;

(r) approvare l'assunzione, la modifica, l'integrazione e la risoluzione dei contratti di servizio o degli affidamenti da parte degli Enti Locali;

(s) esprimersi sulla verifica dei requisiti di cui agli art. 6.4 et 6.5 dello Statuto

t) approvare l'adozione di codici di contotta e dei programmi di responsabilità sociale d'impresa;

32.3 Gli Enti Locali Soci esercitano tutti i diritti e la facoltà di cui al presente articolo in forma collettiva, mediante apposito Coordinamento dei Soci, a valere quale patto parasociale assunto nella forma prevista dall'art. 30 d.lgs n. 267/2000. A tal fine, il Coordinamento dei Soci effettua almeno due riunioni all'anno.

32.4 Ai fini di cui ai precedenti commi, il Coordinamento dei Soci stabilisce con cadenza annuale il Piano industriale o un altro documento di natura programmatica con i relativi elementi economici e patrimoniali che, tenuto conto dell'oggetto sociale, i Soci intendono svolgere e realizzare. Per lo scopo il Coordinamento può avvalersi, per l'attività istruttoria, anche delle competenze degli uffici degli Enti Locali Soci e della collaborazione della stessa società. Il programma può essere aggiornato semestralmente. Il programma e gli aggiornamenti vanno inoltrati alla Società almeno otto giorni prima dalla relativa deliberazione dell'Assemblea.

32.5 L'esecuzione dei compiti affidati e le prestazioni volte alla produzione di beni e servizi assunti, sono regolati da appositi disciplinari di settore, sulla base di eventuali schemi tipo predisposti dal Coordinamento dei Soci per singole materie, ambiti di intervento o progetti.

32.6 L'Organo Amministrativo della Società riferisce almeno due volte all'anno al Coordinamento dei Soci, che verifica, lo stato di attuazione degli obiettivi da esso fissati come sopra e gli standard qualitativi e quantitativi delle attività

svolte. A tal fine, l'Organo Amministrativo trasmette entro e non oltre la data del 30 aprile e del 30 settembre, una relazione dell'attività svolta nel semestre precedente. Parimenti il Collegio dei Sindaci relaziona sinteticamente agli Enti Locali Soci con cadenza semestrale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 del cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.7 Ciascun socio, anche previa delibera del Coordinamento dei Soci, può richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

32.8 Al fine di consentire ai Soci, mediante il Coordinamento, l'espletamento delle funzioni e compiti di cui ai commi precedenti, come precisamente indicato dall'art. 32.2, nonché gli atti di competenza dell'assemblea previsti dallo Statuto possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento dei Soci.

32.9 Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun Socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta - informazioni in merito alla gestione delle attività ed a verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente esercitando controlli analoghi a quelli svolti sui propri servizi. L'Organo di Amministrazione e il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo analogo dei Soci e ogni utile raccordo contabile.

32.10 Nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa di settore, i documenti della Società sono accessibili agli Amministratori Pubblici degli Enti Locali che esercitano un controllo sulla Società. Gli Amministratori Pubblici sono tenuti al corretto utilizzo degli atti e delle informazioni ai quali hanno accesso unicamente per esplicare il proprio mandato elettivo ed alto ufficio pubblico

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

ed al vincolo della stretta inerenza al proprio ufficio, al segreto ed alla riservatezza nei casi previsti dalla legge ed a non divulgarli qualora possano compromettere la buona e corretta gestione della Società.

32.11 Le disposizioni del presente Statuto, relative alla conformazione in house della Società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei Soci.

Articolo 33

. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia di Società a totale partecipazione pubblica.

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI INTERESSE ECONOMICO GENERALE ED E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTE ALL'AUTOPRODUZIONE DI BENI ESERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI LOCALI E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PENISOLAVERDE S.P.A.

(Art.30 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

L'anno 2017, il giorno quattro del mese di Ottobre, in Sorrento, presso gli uffici di Penisolaverde SpA in Via degli Aranci, 35,
tra i sottoscritti:

1. Avv. Giuseppe Cuomo, nato a Piano di Sorrento il 25.11.1961 e residente a Sorrento, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e perciò legale rappresentante del Comune di Sorrento, con sede in Sorrento, Piazza S. Antonino n.14, ove domicilia per la carica, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sorrento n°90 del 27.07.2017;
2. dott. Vincenzo Iaccarino nato a Vico Equense il 16.06.1964 e ivi residente, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e perciò legale rappresentante del Comune di Piano di Sorrento, con sede in Piano di Sorrento, Piazza Cota, ove domicilia per la carica, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Piano di Sorrento n° 80 del 31.07.2017;

PREMESSO:

- che i comuni di Meta, Piano di Sorrento e Sorrento, con rispettive deliberazioni consiliari n. 5 del 12.01.2006 e, n.55 del 29.12.2005 e n.6 del 13.01.2006, esecutive ai sensi di legge, approvavano l'atto costitutivo e lo statuto della Società per Azioni Penisolaverde ed affidavano contestualmente alla stessa il servizio di igiene urbana dei rispettivi territori per la durata di anni 5 decorrenti dalla stipulazione del relativo contratto di servizio;

- che la partecipazione azionaria di ciascun ente veniva come di seguito determinata:
- comune di Meta 24% ;
- comune di Piano di Sorrento 24%;
- Comune di Sorrento 52%;

- che con deliberazione consiliare n. 58 del 24 novembre 2011 il Comune di Meta esprimeva la volontà di recedere dalla società con conseguente cessazione dell'affidamento del servizio di igiene urbana e dava mandato al consiglio di amministrazione di Penisolaverde alla vendita delle azioni da esso possedute, ai sensi dell'art 6.10 dello statuto;

- che il consiglio di amministrazione della suddetta società comunicava, giusta nota prot. n. 26284 del 29 novembre 2011, l'avvenuto accordo transattivo con il comune di Meta in ordine alla determinazione del valore della partecipazione azionaria ed al piano di ammortamento dei debiti in essere nei confronti della società medesima;

- che con la medesima nota si comunicava ai soci (comune di Piano di Sorrento e comune di Sorrento) la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni ai sensi dell'art.7 dello statuto e la volontà di acquisto della partecipazione azionaria da parte del comune di Massa Lubrense;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2013, il comune di Piano di Sorrento dichiarava di non esercitare il diritto di prelazione analogamente a quanto deliberato dal comune di Sorrento giusta deliberazione consiliare;

- che il termine dato al comune di Massa Lubrense per l'acquisto della partecipazione azionaria è ormai elasso in data 25 marzo 2014;

- Che i Comuni di Piano di Sorrento e Sorrento, già soci, hanno deliberato, conseguentemente, di acquistare le azioni disponibili in proporzione alla partecipazione azionaria ad oggi posseduta, giusta deliberazioni consiliari n.92 del 28 ottobre 2014 e n. 31 del 26 ottobre 2014 ;

CONSIDERATO

- che la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo il modulo dell'in house providing trova il proprio fondamento giuridico nel diritto comunitario e poi nel diritto interno, segnatamente nel D. Lgs. 267/2000, art. 113, ed implica, come indefettibile corollario, che gli enti titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti degli enti che la controllano;

- che la legge 147/2013, legge di stabilità per il 2014, ha rivisto l'impostazione delle limitazioni e dei divieti alla costituzione ed al mantenimento delle società partecipate, per cui attualmente il limite al ricorso alle società di capitali è rappresentato da quanto previsto dal comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007;

- che dal combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 2 ter, D.L. n.195/2009, convertito in L. n.26/2010, del D.L. n.1/2013, convertito in L. n.11/2013 e dell'art. 14, comma 27 del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010, emerge che l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonchè la riscossione dei relativi tributi, rientra fra le funzioni fondamentali dei Comuni, ex art.117, comma 2, lett.p), della Costituzione;

- che il termine di cui al comma 2-ter dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modifiche in legge 26 febbraio 2010 n. 25 s.m.i. è stato differito al 30 novembre 2014, quindi fino a tale data i comuni legittimati a proseguire nella gestione di dette attività secondo le modalità preesistenti (all'entrata in vigore del D.L. n.195/2009);

- che la legge regionale n° 5 del 24 gennaio 2014 pubblicata sul BURC n°7 del 27 gennaio 2014 è intervenuta in merito al "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Campania", istituendo, tra l'altro, le Conferenza d'ambito, attraverso le quali, ai sensi dell'art. 3, i Comuni, in forma associata, dovranno esercitare le funzioni di organizzazione di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- che nelle more dell'entrata in funzione delle suddette conferenze d'ambito, ai sensi dell'art.11 comma 6 " i comuni potranno procedere ad un nuovo affidamento condizionato risolutivamente alla prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo;

DATO ATTO:

- che la Società *Penisolaverde s.p.a.* (di seguito anche "*Società*") è espressione organizzata in modo congiunto ed associato, nelle forme del diritto comune, dell'amministrazione locale dei *Comuni di Sorrento* e *Piano di Sorrento* (di seguito "*Enti Locali*" o "*Soci*") per lo svolgimento – nel rispetto delle complessive finalità istituzionali della pubblica amministrazione locale – di servizi di interesse generale quali l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti urbani nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali utili alla gestione, manutenzione, riqualificazione e realizzazione del patrimonio pubblico locale ed all'espletamento delle loro funzioni;

- che le attività di *Penisolaverde s.p.a* sono da ricondursi allo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli *Enti Locali* tanto che la partecipazione azionaria è imprescindibilmente connessa e finalizzata, nel rispetto della disciplina posta dall'unione europea e dal legislatore nazionale e regionale, all'affidamento alla medesima *Società* dei servizi di interesse generale e all'autoproduzione di beni e servizi strumentali indicati all'art. 4 dello Statuto;;

-che gli *Enti Locali* intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Atto i rapporti nascenti dallo status di azionista della *Società* nonché e soprattutto coordinare i rispettivi poteri di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la *Società* persegua sempre gli interessi dei propri *Soci* e delle collettività di riferimento.

- che il rapporto intercorrente tra gli *Enti Locali* e la *Società*, nel rispetto delle norme di legge, è caratterizzato da un potere di direzione e coordinamento e supervisione, che riguarda ogni decisione strategica ed i più importanti atti di gestione, senza che la *Società* abbia un assoluto autonomo potere decisionale e possa perseguire un distinto interesse tanto che la stessa è parte del sistema di amministrazione, in attuazione i principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, e nel rispetto del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione attenendosi ed in armonia alla disciplina europea e nazionale in tema di società in house ed affidamenti diretti.

- che gli *Enti Locali* aderenti individuano lo strumento giuridico idoneo al perseguimento delle finalità suesposte e per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla *Società* il presente *accordo* parte attuativa di quanto previsto dall'art. 32 Statuto, come declinato dal Testo Unico Società Partecipate e dagli artt. 5 et 192 Codice Contratti Pubblici.

- che lo schema della convenzione è stato recepito ed approvato, per quanto di rispettiva spettanza:

dal Comune di Sorrento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.07.2017;

dal Comune di Piano di Sorrento, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 31.07.2017;

TANTO PREMESSO,

tra le parti, come sopra costituite e legalmente rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1
Oggetto

1. I *Comuni di Sorrento* e *Piano di Sorrento* convengono di gestire in forma associata e coordinata, per mezzo della società denominata *"Penisolaverde s.p.a"*, della quale detengono l'intero capitale sociale, il servizio e le attività di cui all'art. 4 dello Statuto , approvato dai Consigli Comunali rispettivamente con deliberazione n. 90 del 27.07.2017 e n.80 del 31.07.2017;
2. Resta fermo che:
- l'affidamento e la concreta attivazione, da parte della *Società*, della gestione dei singoli servizi elencati al precitato art. 4 dello *Statuto* societario avviene sempre e comunque sulla base di appositi contratti di servizio o di affidamento, da stipularsi, uno per ciascun servizio o gruppo di servizi integrati, tra la Società e ciascun Ente Locale;
- il concreto espletamento della gestione di ciascun servizio da parte della Società deve essere limitato all'ambito consentito dalla vigente normativa di settore, ivi inclusa quella speciale che potrebbe essere emanata in relazione ad eventuali stati emergenziali del settore rifiuti in ambito regionale o territoriale, finché tale normativa speciale non venga revocata o non abbia esaurito tutti i suoi effetti giuridici;
- l'attivazione di ogni servizio da parte della Società presuppone la necessaria previa acquisizione, da parte della stessa, di ogni e qualsiasi autorizzazione amministrativa all'uopo occorrente.

Art.2
Finalità

1. Con il presente atto i *Comuni di Sorrento* e *Piano di Sorrento*, proprietari dell'intero capitale di *"Penisolaverde s.p.a."* intendono garantirsi ed esercitare in modo congiunto e coordinato i poteri di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nonché disciplinare le modalità di esercizio di tali poteri ed attribuzioni.
2. I *Soci* si impegnato, anche ai sensi degli artt. 1, 4 e 6 dello Statuto, a garantire che la quota di capitale sociale di proprietà pubblica non sia mai inferiore al cento per cento per tutta la durata della Società.
3. I *Soci* si impegnano a vigilare ed a porre in essere tutto quanto necessario affinché la *Società*:

a - svolga oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Locali e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia svolta a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principale della Società;

b - non abbia alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

c – gli organi decisionali siano composti da rappresentanti di tutti gli Enti Locali, qualora vi sia un organo monocratico il medesimo è espressione e rappresenta di tutti gli Enti Locali;

d – non persegua interessi contrari agli Enti Locali.

Art.3
Coordinamento dei Soci

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli *Enti Locali* per l'esercizio in comune del controllo analogo è istituito il *Coordinamento dei Soci* (denominato per brevità anche "*Coordinamento*"), composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in *Penisolaverde s.p.a.* quale risultante dal Libro Soci.
2. Il *Coordinamento dei Soci* rappresenta la sede in cui si svolge l'informazione, la consultazione e la discussione preventiva tra gli *Enti Locali* in ordine alla gestione dei servizi affidati alla Società a , l' ambito nel quale si sviluppano i rapporti tra i *Soci* e la *Società* e modalòità con la quale si esercita il controllo analogo congiunto.

Art.4
Funzionamento del Coordinamento dei Soci

1. Il *Coordinamento dei Soci* si riunisce presso la sede di uno degli *Enti Locali* aderenti al presente od eventualmente presso la sede di *Penisolaverde* s.p.a. almeno due volte all'anno.
La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune avente la maggioranza relativa delle azioni della *Società*.
Nella prima riunione il *Coordinamento* elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente, che resta in carica per due anni.
Le riunioni successive alla prima sono convocate ad iniziativa del Presidente o su richiesta di tanti *Enti Locali* che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale della *Società*, con lettera scritta da far pervenire, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a tutti gli *Enti Locali* aderenti almeno otto giorni prima della data indicata per lo svolgimento di ogni singola riunione.
2. Alle riunioni gli *Enti Locali* partecipano per il tramite dei rispettivi Sindaci in carica, o di loro rappresentanti, muniti di formale atto di delega scritto.3. Delle riunioni viene redatto verbale in forma sintetica a cura del Presidente che sarà coadiuvato da un *Segretario* da scegliersi tra o dipendenti degli *Enti Locali* o della *Società*. Il *Segretario* provvederà alla trasmissione dei verbali agli *Enti Locali* ed alla *Società*.
4. Le deliberazioni del *Coordinamento dei Soci* sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando sempre l'unanimità dei consensi e, comunque, la volontà della del Coordinamento si forma seguendo le indicate regolamentazioni:

- partecipazione a due *Soci*: con il voto unanime degli Enti Locali;
- partecipazione a tre o più *Soci*: laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere l'unanimità, la delibera è approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano almeno l'ottantuno per cento del capitale sociale della *Società* nonché la maggioranza assoluta del numero degli *Enti Locali;* .

clausola di salvaguardia: quando la questione riguarda servizi, beni od attività prestate esclusivamente a favore di un solo *Socio* prevale, in ogni caso, il voto espresso dal *Comune* interessato che equivale, a seconda dei casi, all'unanimità od alla doppia maggioranza. Il voto maggiorato opera esclusivamente qualora la proposta sia corredata da documentazione oggettiva, predisposta dall' organo amministrativo della *Società*, dai quali risulti la piena sostenibilità economico finanziaria dell'operazione/iniziativa per la Società ed il mantenimento degli equilibri

5. L'intervento in *Coordinamento dei Soci* può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti ed esprimere la propria posizione deliberazioni. Tuttavia, almeno il Presidente ed il *Segretario* dovranno essere presenti nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il *Coordinamento dei Soci*. Inoltre, in caso di impossibilità di intervenire al *Coordinamento*, i *Soci* potranno far pervenire le

determinazioni relative agli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, esprimendo le proprie determinazioni e il proprio voto, in forma scritta, all'indirizzo di elettronica certificata della *Società* risultante dai pubblici registri, entro un'ora prima dell'orario di inizio indicato nella convocazione Il Presidente provvederà a dare lettura della suddetta comunicazione e dell'intenzione di voto espresso dandone esplicito conto nel verbale.

6. Esclusivamente per gli atti di natura gestionale indicati all'art. 32.2 lett. l), m), n), p), , e s) t) dello Statuto e per l'approvazione del piano delle assunzioni dei dipendenti e degli assetti organizzativi (art. 32.2 lett. f Statuto), in alternativa alla convocazione del coordinamento , l'approvazione potrà avvenire con consultazione scritta. Entro otto giorni dall'inoltro da parte del Presidente del *Coordinamento*, del tema sottoposto all'esame, ogni *Ente Locale* è tenuto a far pervenire la propria determinazione e la propria espressione di voto ('approvazione o non approvazione), ovvero l'esercizio del potere di veto.La proposta si intenderà approvata nel momento nel quale raggiunge i quorum indicati al comma 4 del presente articolo.Dell'insieme delle operazioni sarà redatto a cura del Presidente verbale in forma sintetica nel quale deve essere riportata l'indicazione del voto espresso ed il risultato della consultazione. Ogni comunicazione, come l'espressione del voto, dovrà essere svolta forma scritta o a mezzo di posta elettronica certificata verso l'indirizzo ufficiale della *Società* risultante dai pubblici registri.

7. Ciascun *Ente Locale* è obbligato a votare all'Assemblea della *Società*, ad assicurare comportamenti ed adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal *Coordinamento dei Soci*.

8. Per l'esercizio delle attività direttamente o indirettamente contemplate dal presente atto è fatto divieto agli *Enti Locali* di corrispondere agli organi propri o della *Società*, ovvero loro dipendenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o qualsiasi altro riconoscimento economico sotto qualsiasi forma.

Art.5
Competenza del Coordinamento Soci

1. Il *Coordinamento* esercita in modo coordinato i poteri di nomina e revoca degli organi, i poteri di indirizzo, monitoraggio economico-finanziario e patrimoniale sulla gestione, individuando le linee strategiche - nell'ambito di quelle assunte e fatte proprie di ogni singolo *Ente Locale* - ed intervenendo nelle scelte operative più importanti nei seguenti campi:

(a) fornisce direttive ed esercita un controllo, analogo a quello esercitato dagli *Enti Locali* sui propri servizi, circa le modalità e condizioni d svolgimento dei servizi di interesse generale affidati ed alle attività strumentali svolte, e più in generale sulle modalità di perseguimento dell'oggetto da parte della Società;

(b) approva piani strategici per la gestione societaria e ogni documento di tipo programmatico o strategico, che possa avere componente pluriennale;

(c) controlla lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;

(d) controlla gli equilibri e gli indici economici e finanziari della *Società* e i conti annuali e infrannuali (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);

(e) si esprime sulla nomina e revoca degli organi sociali;

(f) si esprime sulla nomina, rinnovo e revoca del direttore generale e dei dirigenti, sulle piante organiche.

(g) esamina ed approva il bilancio d'esercizio ed i bilanci annuali di previsione;

(h) esamina ed approva le modifiche allo Statuto e ai regolamenti interni o protocolli gestionali;

(i) ha accesso a tutte le informazioni utili e necessarie per svolgere il controllo strategico e per le azioni di coordinamento in materia di contabilità e finanza pubblica.

2. Più specificatamente, l'esplicazione del controllo analogo da parte degli *Enti Locali* viene esercitato, eventualmente avvalendosi per le attività istruttorie dei propri uffici, tra le altre cose, nei seguenti termini:

2.1.- per l'aspetto "*ex ante*":

§§ esamina ed approva con cadenza annuale il *Piano Industriale XXXX* ed i suoi aspetti economici e finanziari che, tenuto conto dell'oggetto sociale, i *Soci* intendono perseguire e vedere realizzato. Il programma può essere aggiornato semestralmente. Il programma e gli aggiornamenti vanno inoltrati agli *Enti Locali* contestualmente alla convocazione dell'*Assemblea*.

§§ assume atti di indirizzo e definisce ulteriori obiettivi gestionali;

§§ esamina ed approva il bilancio di previsione redatto dall'Organo Amministrativo nei termini indicati dallo Statuto;

§§ approva le modifiche allo Statuto della *Società*, dei suoi regolamenti interni (es. modalità e criteri assunzioni del personale, sistema monitoraggio per prevenire crisi impresa etc), deicodici di condotta e dei programmi di responsabilità sociali d'impresa;

§§ esamina ed approva la pianta organica della *Società* ed il piano delle assunzioni tenendo presenti le indicazioni e i criteri assunti dai singoli *Enti Locali*;

§§ si esprime sulle verifiche dell'esatto adempimento, da parte dell'*Ente Locale* che eventualmente alieni le proprie azioni od i diritti di opzione, delle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto e la verifica, quanto al soggetto acquirente, del possesso dei requisiti indicati dagli artt. 1, 4 et 6 Statuto;

§§ esamina ed approva tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea ai sensi di legge e dello Statuto (art. 17.2 Statuto);

2.2.- per l'aspetto "*contestuale*":

§§ l'organo amministrativo della *Società* riferisce almeno due volte all'anno al *Coordinamento*;

§§ verifica lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nel *Piano Industriale;*

§§ verifica gli standard qualitativi e quantitativi delle attività e dei servizi svolti:

§§ verifica il rispetto da parte della Società della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

§§ esamina le relazioni o report infrannuali sull'andamento economico finanziario e sui flussi di cassa;

§§ esamina le determinazioni dell'organo amministrativo. A tal proposito la *Società* farà pervenire al *Coordinamento dei Soci*, o direttamente ai *Soci*, copia della convocazione della riunione;

§§ dispone direttive, esprime pareri, svolge supporto e consulenza nelle materie che l'organo amministrativo vorrà sottoporgli;

§§ approva, con poteri di veto, gli atti di gestione e le operazioni societarie che importino un impegno di spesa, anche riferito all'acquisto di beni e servizi, o finanziari di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ogni singola transazione;

§§ approva, con poteri di veto, l'assunzione di mutui o qualsiasi tipologia di finanziamento, prestazioni di garanzie, fideiussioni e l'assunzione di prestiti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

§§ approva qualunque operazione su partecipazioni a società, laddove previste dall'ordinamento od ammesse, le modifiche ai loro statuti nonché la nomina dei loro organi sociali;

§§ approva, con poteri di veto, la nomina degli organi sociali, dei liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;

§§ approva, con poteri di veto, l'acquisizione, cessione o dismissione di aziende o rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli *Enti Locali*;

§§ approva, con poteri di veto, l'emissione di prestiti obbligazionari;

§§ esamina ed approva l'assunzione, la modifica, l'integrazione, la risoluzione dei contratti di servizio e degli affidamenti da parte degli *Enti Locali*;

§§ ha facoltà di disporre controlli ispettivi;

2.3.- per l'aspetto "*ex post*":

§§ esamina ed approva: il bilancio d'esercizio, verifica lo stato di attuazione del *Piano Industriale* E' fatto l'obbligo all'organo amministrativo d'affrontare il tema della convergenza dei costi del personale, dell'integrazione degli strumenti di governo societario quali regolamenti interni, codici di condotta etc. e dell'attuazione del *Piano Industriale* in sede di relazione delle propria attività o nella nota integrativa qualora presentino il bilancio nella cc.dd. forma abbreviata.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività sopra indicate l'organo amministrativo trasmette, entro la data del 30 aprile e del 30 settembre, di ogni anno una relazione, complessiva dell'attività svolta nel semestre precedente. Parimenti il *Collegio dei Sindaci* relaziona sinteticamente, con cadenza semestrale, in ordine alla propria attività utile a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla *Società* e sul suo concreto funzionamento.

3. Al fine di consentire ai *Soci*, mediante il *Coordinamento*, l'espletamento delle funzioni e compiti di cui ai commi precedenti, il *Piano Industriale* sarà corredato dei relativi indici economici, patrimoniali e finanziari e potrà avere una componente pluriennale (strategica) ed una annuale (operativa) più prettamenbte strategica.

4. Ove richiesto anche da un solo *Socio*, il *Coordinamento* delibera l'immediata convocazione dell'Assemblea della *Società* ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile affinché essa adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della *Società* e dei *Soci*, ivi compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.

5. Al fine di consentire la verifica generale in ordine all'andamento dell'amministrazione e della gestione dei servizi affidati alla *Società*, il *Coordinamento dei Soci* convoca, con cadenza almeno semestrale, il Presidente ed il Direttore Generale della *Società*, che dovranno esporre apposita relazione, dalla quale risulti e sia riscontrabile, anche sotto il profilo del rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi indicati negli atti di programmazione approvati dalla *Società*.

Articolo 6 –

Nomine degli organi sociali e del direttore generale

1. I *Soci* convengono di nominare, in sede di rinnovo degli organi amministrativi e di controllo, persone con adeguati curricula ed esperienza professionale scelti, di comune accordo, tra quelli che hanno i profili ed i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni in tema di società a controllo pubblico e non presentano posizioni di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dalla normative.

2. Quando viene nominato un organo monocratico, il soggetto rappresenta ed è l'espressione congiunta di tutti gli Enti Locali.

3. Quando viene nominato un organo a composizione plurisoggettiva il Socio non può negare l'assenso all'altrui proposta se è l'espressione di quanto contemplato dall'art. 19 et 26 Statuto ed i soggetti indicati possiedono i requisiti stabiliti dalla disciplina speciale sulle società a controllo pubblico e si abbia l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità. Le designazioni sono definite secondo le procedure proprie di ogni Ente Locale e manifestate in seno al *Coordinamento dei Soci*, che si esprime in merito.

4. I Soci si obbligano a votare nell'assemblea della *Società* i nominativi espressi dal Coordinamento dei Soci.

5. L'Organo Amministrativo non gode di una piena ed assoluta autonomia di gestione in quanto sono poste deroghe all'art. 2380 bis Codice Civile ed è espressione congiunta dei *Soci e* si attiene alle loro indicazioni strategiche ed operative, laddove previste ed esercitate.

6. La nomina del direttore generale proposta dall'Organo Amministrativo necessita dell'approvazione da parte del *Coordinamento dei Soci* e non potrà essere irragionevolmente rifiutato, in ordine alle funzioni e poteri del direttore generale.

Art. 7
Durata

1. Gli Enti Locali aderenti convengono di stabilire la durata del presente accordo in coerenza con la durata di **Penisolaverde s.p.a.**, e cioè fino al 31 dicembre 2030, in coerenza di quanto previsto dall'art.3 dello Statuto.
2. Resta comunque la facoltà degli Enti Locali di deliberare lo scioglimento anticipato del presente accordo , qualora la decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno all'81% del capitale sociale della Società.

Art. 8
Obblighi e garanzie

1. Ferme restando le disposizioni di legge, ciascun *Ente Locale* aderente è tenuto, ed a tal fine si obbliga:
- a rispettare il contenuto della presente accordo ;
- ad intervenire ad ogni riunione del *Coordinamento dei Soci* ed alle Assemblea della Società, salvo causa di forza maggiore;
- a far intervenire i membri di propria designazione ad ogni riunione degli organi societari salvo causa di forza maggiore;

2. Ciascun *Ente Locale* è responsabile del danno che dovesse derivare agli altri *Enti Locali* aderenti e/o alla Società, a causa di un inadempimento agli obblighi assunti in base al presente atto , allo Statuto s od alla legge.
3. La gestione associata dei servizi di interesse generale affidati alla *Penisolaverde s.p.a.* e le attività di autoproduzione di beni e servizi devono garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli *Enti Locali* , a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta , perseguendo principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

4. Ciascun *Ente Locale*, per il tramite del Sindaco e/o del Funzionario Responsabile della struttura apicale competente per materia, ha la facoltà di sottoporre direttamente al *Coordinamento dei Soci* proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di *Penisolaverde s*.p.a., dei servizi ad essa affidati.

5. Gli Enti Locali , nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, e dello statuto societario devono impegnare l'Organo Amministrativo ad adottare un sistema contabile basato sulla suddivisione dei costi e dei ricavi per cantiere. Al termine di ciascun esercizio, tale divisione dovrà avere evidenza in apposite situazioni contabili riferibili a ciascun comune affidatario del servizio o destinatario delle attività. Il prospetto di tali risultanze sarà trasmesso agli Enti Locali unitamente allo schema di bilancio.

6. In caso di perdite ascrivibili alla gestione straordinaria o conseguenti a svalutazioni o insussistenze di crediti già riportati in bilancio e relative all'attività prestata a favore di un Socio cliente, esso si impegna a rimborsare agli altri soci la quota di perdita a questi attribuibile in ragione della rispettiva percentuale di partecipazione alla compagine sociale. Resta ferma la facoltà, anche in tale ipotesi, dell'esperibilità dell'azione di responsabilità

Art. 9
Recesso anticipato

1. Anche in esito alle risultanze del controllo sulla gestione dei servizi affidati a *Penisolaverde* s.p.a., ai singoli *Enti Locali* aderenti alla presente è data facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo , in corrispondenza con la scadenza o cessazione anticipata dei rispettivi contratti di servizio sottoscritti tra *Ente Locale* e *Società*.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata a tutti gli *Enti Locali* aderenti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché pervenuta a conoscenza entro e non oltre il mese di giugno.
3. Il recesso dal presente accordo determina la perdita della qualità di *Socio* dalla *Società* e conseguentemente si procederà alle procedure di cui all'art. 6.10 Statuto.
4. Parimenti, la perdita della qualità di socio di *Penisolaverde s.p.a.* determina l'automatico recesso dal presente accordo. Equivale a recesso automatico la decisione, in qualsiasi forma assunta, di non rinnovare, per qualsiasi causa, il contratto di servizio/affidamento con la *Società* affidataria, alla sua scadenza naturale di cinque anni. Nel caso di recesso si applicano le disposizioni dello statuto della Società.

Art. 10
Rapporti finanziari a seguito di recesso

1. L'Ente Locale che recede dal presente accordo ai sensi del precedente art. 8 è tenuto a regolare i rapporti di debito – credito con la Società entro i termini di cui all'art. 8.2.

Art. 11

COMUNE DI SORRENTO - A3513F1 - Reg_Prot - 0042635 - Uscita - 09/07/2025 - 14:21

Controversie – foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione, il foro competente è il Tribunale territorialmente competente.

Art. 12
Adesione di altri *Enti Locali*

1. E' consentita l'adesione al presente accordo, in un tempo successivo all'approvazione ed alla sottoscrizione dello stesso, da parte di altri comuni che intendano gestire, in forma associata e coordinata con gli *Enti Locali* primi aderenti, per il tramite di *Penisolaverde* s.p.a. della quale abbiano acquisito o intendano contestualmente acquisire quote di capitale sociale, servizi rientrati tra quelli di cui all'art.4 dello Statuto della predetta Società.
2. L'iscrizione al Libro dei Soci è condizionata, oltre da quanto previsto dallo Statuto, anche all'adesione dei nuovi Soci al presente accordo. La formale istanza di adesione al presente accordo e d'acquisto di quote del capitale sociale della *Società* dovrà essere indirizzata al Presidente del *Coordinamento dei Soci*. Il *Coordinamento* deciderà sull'ammissione del Comune l richiedente entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione dell'istanza.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione che accoglie la richiesta di adesione, il Comune ammesso a partecipare dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nel presente accordo.
4. Il Comune ammesso dovrà quindi recepire, anche contestualmente all'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma precedente, lo Statuto della *Società*, versare il corrispettivo dell'acquisto/sottoscrizione delle azioni, per l'importo che verrà determinato separatamente, ed affidare concretamente l'espletamento dei servizi di interesse generale e/o autoproduzione di beni e servizi alla Società, entro i termini indicati nello Statuto della Società
5. Per effetto dell'adesione il Comune acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti ed è ricompreso ai fini del presente atto nell'espressione "*Ente Locale*".
6. Il presente accordo è efficace nei confronti dei singoli *Enti Locali* firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.